

di Angelo Costa

Italia Oggi, 3 aprile 2017

Sentenze della Cassazione su revisione, pronuncia sulle spese e sanzioni sostitutive. Un sistema che resta a favore dell'imputato. Il sistema delle impugnazioni è stato soggetto, in questi ultimi mesi, ad una attenta analisi da parte dei giudici della Cassazione che hanno evidenziato come tra revisione, pronuncia sulle spese e sanzioni sostitutive, resti, quello delle impugnazioni, un sistema certamente a tutela dell'imputato, anche se bisogna sempre prestare attenzione alle situazioni procedurali.

Revisione del sistema. Le S.u. penali della Cassazione, con sentenza n. 13199 dello scorso 17 marzo hanno affermato che è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte abbia dichiarato inammissibile o rigettato il suo ricorso contro la decisione negativa della corte di appello pronunciata in sede di revisione. Gli Ermellini hanno premesso che l'istituto della revisione si inserisce nel sistema delle impugnazioni come un mezzo straordinario di difesa del condannato, per porre rimedio agli errori giudiziari, eliminando le condanne che siano riconosciute ingiuste, attraverso un giudizio che segue alla formazione del giudicato, la cui base giustificativa è di ordine prevalentemente pratico, tanto che l'ordinamento, sulla base di scelte di politica legislativa, sacrifica "il valore (...) del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori".

Tra i valori fondamentali a cui la legge attribuisce priorità, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, vi è la "necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario" (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001).

I giudici di piazza Cavour hanno altresì sottolineato come un indirizzo maggioritario neghi la proponibilità del ricorso straordinario nei confronti di pronunce della Corte di cassazione emesse nel giudizio di revisione, mentre una recente sentenza, invece, lo ammette. Secondo un filone giurisprudenziale l'orientamento che afferma l'estraneità del ricorso straordinario alle decisioni della Corte conclusive di un giudizio di revisione - sul presupposto che lo stesso risulterebbe azionabile solo in rapporto a sentenze per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna - non può essere condiviso, non trovando solida e convincente saldatura con il dato normativo espresso.

Pronuncia sulle spese. La stessa Cassazione (sez. VI civile - 3, sentenza del 17 marzo 2017, n. 7010), sempre in tema di impugnazioni, ha affermato che dovrà provvedere anche circa le spese giudiziali quel giudice che declinerà la propria competenza, poiché la decisione in tema di competenza va a definire il processo davanti a quel giudice. Infatti, nel regime di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, nel caso in cui declini la competenza con l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 279 cod. proc. civ. nel processo di cognizione ordinaria, o con un

provvedimento reso in altro rito, sarà quindi chiamato a provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

Sanzioni sostitutive. Ed infine, sempre la Cassazione (sez. Unite penali, sentenza del 17 marzo 2017, n. 12872) ha affermato che il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell'atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto. I giudici hanno richiamato due indirizzi giurisprudenziali: quello contrario all'applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema non sia stato specificamente devoluto, trae argomenti dal carattere eccezionale dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., e dall'autonomia della questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere ritenuta compresa nelle doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio; quello favorevole fa leva, oltre che sull'assenza di un divieto normativo, da un lato sul carattere generale del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'altro sulla natura solo qualitativamente diversa delle sanzioni sostitutive rispetto alle pene e sulla loro minor consistenza rispetto agli altri benefici concedibili di ufficio (quale in particolare la sospensione condizionale della pena), nonché sulla unitarietà del punto relativo alle varie componenti del trattamento sanzionato-rio. Il secondo orientamento, favorevole all'applicabilità delle sanzioni sostitutive in appello anche in caso di mancata devoluzione specifica del relativo tema. Al principio dell'adeguamento della pena alle connotazioni oggettive e soggettive del caso concreto, che fa leva sull'interpretazione estensiva della deroga all'effetto devolutivo dell'appello prevista dal citato art. 597, comma 5, è stato coniugato, nella successiva evoluzione giurisprudenziale, il richiamo al concetto dell'unitarietà del punto relativo al trattamento sanzionatorio.